

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE ATTIVITÀ EQUESTRI

DAL REGOLAMENTO NAZIONALE APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 23-24 APRILE 2010 TITOLO V - NORME PER LA FORMAZIONE

ARTICOLO 76- FINALITÀ ED OBIETTIVI

- 1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l'UISP organizza e gestisce la formazione professionale, l'aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.*
- 2. L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.*

ARTICOLO 77

Le attività esercitate di cui all'Art.2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 78 - I SOGGETTI

- 1. I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione e alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.*
- 2. Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un coordinatore nazionale.*

NORME E SPECIFICHE SULLA FORMAZIONE NAZIONALE LAE

Disposizioni generali

La Lega Attività Equestri, al fine di realizzare lo sviluppo di un nuovo approccio alle attività basate essenzialmente su tre cardini: bioetica e benessere del cavallo, benessere dell'uomo e salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, con il presente regolamento definisce le figure dei propri operatori, gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, le verifiche della formazione.

Al fine di realizzare gli obiettivi statutari e in accordo con il regolamento di formazione dell'Uisp, la LAE riconosce in pieno il regolamento nazionale della formazione e si adegua automaticamente ad ogni cambiamento di esso.

La Lega Attività Equestri, attraverso le basi associative ad essa aderenti e le proprie strutture ai vari livelli, promuove:

- a) attività formative, didattiche e di ricerca;
- b) attività ludico - addestrative e di formazione;
- c) attività sportive.

La Commissione Formazione Nazionale LAE è lo strumento attraverso il quale il Consiglio Nazionale della Lega determina e coordina i programmi di formazione, aggiornamento e specializzazione dei soci e degli Operatori e redige l'Elenco Nazionale degli

Operatori/educatori in stretta collaborazione con la commissione Attività LAE
- promuove e coordina programmi di studio e di ricerca, avvalendosi del contributo di esperti del settore;

Art. 1 – livelli e figure

L'Operatore LAE è un socio Uisp che, per mezzo delle proprie comprovate conoscenze tecniche, culturali e pedagogiche, e attraverso la partecipazione con esito positivo ai corsi previsti dal presente regolamento, contribuisce a promuovere la pratica equestre a carattere associativo, in un contesto più complesso di attività nell'ambiente naturale e all'aria aperta, facendosi tramite delle proposte dell'Unione e dei suoi dettami statutari. Attraverso i successivi articoli ne sono definite le figure, le responsabilità, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, nonché i competenti livelli di riferimento.

Art. 2 – dirigenti

Sono definiti “*dirigenti*” nella UISP/LAE UISP tutti coloro che:

- si occupano della diffusione delle politiche associative, della organizzazione delle strutture, della promozione delle risorse umane, dei coordinamenti delle attività, della divulgazione dei progetti;
- si assumono il compito e la responsabilità di progettare, organizzare, gestire e diffondere le attività della UISP ai diversi livelli;
- sono componenti degli organismi dirigenti previsti dallo statuto;
- sono componenti degli organismi dirigenti dei soci collettivi;
- vengono definiti “*dirigenti*” dal tesseramento UISP. La figura del dirigente trova rispondenza ai seguenti livelli:

1 territoriale/provinciale: di società sportiva, di settore, di comitato, di lega, di aree, di progetti o di centri

2 • regionale: di comitato, di settore, di lega, di aree, di progetti o di centri

3 • nazionale: di settore, di lega, di aree, di progetti o di centri

Per i dirigenti territoriali/provinciali la formazione è organizzata dal rispettivo comitato

regionale o, se autorizzata, dai comitati territoriali/provinciali; per i dirigenti regionali e

nazionali la formazione è organizzata dal livello nazionale o dai regionali autorizzati. Sono

dirigenti regionali o nazionali coloro che sviluppano la loro attività anche a questi livelli

dell'associazione, indipendentemente, dall'ambito specifico di attività.

Gli argomenti oggetto di formazione dirigenti riguardano le seguenti aree:

→identità associativa, filosofie dello sportpertutti

→progetto – obiettivo - budget

→organizzazione

→gestione

→management nell'organizzazione del lavoro d'ufficio

- fund raising
- relazione e comunicazione
- III settore e no profit
- qualità associativa
- sport al maschile, sport al femminile: pari opportunità
- legislazione, diritto sportivo, gerarchia delle norme
- sostenibilità nella progettazione e nella gestione di impianti,
- sostenibilità nell'organizzazione degli eventi e nelle grandi manifestazioni
- sostenibilità delle proposte motorie anche in relazione all'ambiente
- coerenza delle attività con la mission associativa
- qualsiasi altra attività inerente la figura del dirigente

Art. 3 Giudici, Arbitri, cronometristi e figure similari

Le figure in formazione previste al presente articolo si intendono riferite alle nostre attività.

Tali figure consentono il regolare svolgimento delle attività.

Per l'organizzazione dei corsi sono previsti i seguenti livelli di formazione:

- 3.a) territoriale
- 3.b) regionale
- 3.c) nazionale

L'Operatore in possesso dell'attestato relativo è iscritto all'Elenco Nazionale in base al livello conseguito.

Art 4 Tecnici, operatori, educatori, docenti

Per la Lega attività Equestre nazionale UISP sono soggette a formazione le seguenti figure:

- 4.a) tecnici, operatori, educatori
- 4.b) formatori regionali
- 4.c) docenti nazionali

Con i termini *tecnici, operatori, educatori* vengono indicate tutte quelle figure che attraverso la diffusione della tecnica, della teoria e della didattica della attività motoria

svolgono una azione educativa di base (operatori, allenatori, tecnici, maestri, animatori e figure similari).

Per *formatori regionali* si intendono le figure di tipo 4.a che o per percorso formativo o per

comprovata esperienza sul campo, svolgono funzione docente nella formazione delle

figure 4.a. La qualifica di formatore regionale viene attribuita e riconosciuta dal Comitato

Regionale, dalla lega o coordinamento regionale; il loro percorso di formazione

dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Regionale della Formazione. L'elenco dei formatori regionali è tenuto dal Comitato Regionale. Per *docenti nazionali* si intendono i formatori regionali che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.b. La qualifica di docente nazionale viene attribuita e riconosciuta dal livello

Nazionale, e dalla lega nazionale; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Nazionale della formazione. L'elenco dei formatori nazionali è tenuto dal livello Nazionale. Le modalità dei rapporti con i formatori regionali e con i docenti nazionali vengono

definite dalla Direzione Nazionale UISP e dalla commissione formazione LAE mediante apposita delibera.

Viene inoltre riconosciuta la figura dell' Operatore Sportivo Volontario (OSV) la cui formazione viene ricondotta all'interno del profilo 4.a. Lo specifico curriculum formativo è

definito, in accordo con il responsabile nazionale della formazione UISP, con il responsabile della formazione nazionale LAE; per svolgere la mansione di OSV è necessario aver compiuto

la maggiore età, ed essere socio uisp.

Le figure di cui ai punti 3.b/4.b e 3.c/4.c possono essere utilizzate trasversalmente in

attinenza con la materia trattata dal corso.

Sulla base dei profili e dei livelli di formazione gli Operatori della Lega Attività Equestri sono:

- a) Operatore aree comuni (osv)
- b) Operatore alle attività equestri (OSV LAE)
- c) Educatore alle attività equestri
- d) Operatore/Educatore alle attività equestri specializzato
- e) Docente formatore
- f) Giudice di gara

a) L'operatore aree comuni è persona qualificata che può gestire un centro garantendone la qualità e le caratteristiche associative. Non è abilitato al rilascio di licenze e ad organizzare attività equestri.

b) L'operatore alle attività equestri (osv lae) è persona qualificata che può gestire un centro equestre con competenze che gli consentano di garantire il benessere dei cavalli l'idoneità tecnica della struttura e l'adeguatezza dell'attività equestri di base. Può rilasciare licenza argento.

c) L'educatore alle attività equestri è persona qualificata che può gestire un

centro equestre con competenze che gli consentano di garantire il benessere dei cavalli l'idoneità tecnica della struttura, è abilitato all'insegnamento della tecnica equestre in funzione del benessere dell'uomo del cavallo. E' colui che ha completato la formazione prevista dalla Lega Attività Equestre. Può rilasciare tutti i tipi di licenze.

d) Educatore specializzato è un tecnico che ha conseguito competenze in uno o più settori specifici oltre al punto a) e al punto b)

e) Il docente - formatore è un esperto con opportune qualità tecnico – didattico - organizzative e competenze specifiche, che la Lega Nazionale individua e, previa sua disponibilità dichiarata, utilizza nei corsi.

f) Il giudice di gara, figura che consente il regolare svolgimento delle attività.

E' fatto obbligo ad ogni figura sopra descritta di partecipare ai corsi di aggiornamento

periodici organizzati dalla Lega, pena la sospensione o la perdita del titolo decretata per decisione dalla direzione nazionale UISP su comunicazione del consiglio o della commissione formazione lae

La perdita della qualifica avviene, come sopra descritto, automaticamente nei seguenti casi:

a) mancato rinnovo del tesseramento alla Uisp;

b) mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici organizzati dalla Lega;

c) mancato rispetto dei regolamenti;

d) dimissioni volontarie.

Le figure tecniche sono iscritte all'elenco nazionale UISP in base al livello conseguito.

Il passaggio al livello successivo formativo avviene con la partecipazione ai relativi corsi organizzati dalla LAE nazionale, regionale, territoriale e/o corsi/stage di aggiornamento riconosciuti o organizzati dai rispettivi livelli, con l'acquisizione di crediti formativi.

Art.5 accesso ai corsi

I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione degli Operatori sono organizzati dalla Lega competente per territorio, con il benestare vincolante della Commissione nazionale formazione lae. I contenuti didattici e metodologici dei corsi, così come i requisiti di accesso ai vari livelli e la loro regolamentazione attuativa e organizzativa, sono definiti nei "Programmi per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione" elaborati dalla Commissione formazione nazionale lae e deliberati dal Consiglio Nazionale della Lega secondo i dettami della Formazione Nazionale UISP.

Il socio può accedere alla formazione LAE per moduli formativi acquisiti negli stage/corsi organizzati dalla lae o riconosciuti dalla LAE, e essere in possesso della licenza a montare definite all'art 7 del regolamento generale lae esclusa la licenza argento la maggiore età, la tessera UISP D.

Per l'accesso alla formazione dei formatori occorre essere in possesso di uno dei requisiti al punto 4a dell'art.4.

Art. 6 – riconoscimento titoli e crediti

Il Consiglio Nazionale della Lega, sentito il parere della Commissione formazione lae, può riconoscere, prevedendo le opportune verifiche, titoli formativi ai vari livelli sulla base di specifiche convenzioni in atto con Federazioni, Enti, Associazioni sportive, italiane

ed estere, nonché per accertate e straordinarie competenze sportive o professionali, opportunamente verificate dalla commissione di lega.

Ad integrazione dei precedenti percorsi saranno richiesti ulteriori momenti di formazione

sulle materie di area comune ed in particolare, sul progetto associativo, sugli aspetti

pedagogici, psicologici, sulla didattica dell'insegnamento, relazionali o su specifiche tematiche inerenti l'azione educativa.

Sono riconosciuti crediti formativi, validi per l'accesso alla formazione LAE, attestati di partecipazione a stage organizzati dai regionali, territoriali e nazionale lae uisp. Inoltre possono essere riconosciuti crediti formativi altri attestati di partecipazione a stage organizzati dalle federazioni o EPS del settore equestre.

Ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze Motorie (o titoli equipollenti), gli verranno riconosciute parte delle materie aree comuni riportate nel successivo art 8.

Art. 7 Piani annuali e bisogni formativi

la competenza nella definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi nonché l'organizzazione diretta della formazione avranno come riferimento la commissione formazione lae nazionale e il Consiglio Nazionale della Lega stabilisce la programmazione dei corsi di

formazione, aggiornamento e specializzazione entro il 30 agosto. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere un corso, i diversi livelli della Lega Attività Equestri dovranno inviare all'istanza superiore, apposita richiesta con allegato il programma del corso.

Qualora sul territorio non fossero presenti i livelli territoriali la competenza passa immediatamente ai livelli superiori.

La formazione organizzata a livello territoriale/provinciale da parte dei Comitati, ed a livello regionale dovrà in ogni caso far parte del piano annuale predisposto

dal Comitato Regionale di comune accordo; il piano dovrà seguire gli orientamenti formativi ed adottare i contenuti espressi dalla UISP a livello Nazionale e dalla LEGA ATTIVITA' EQUESTRI NAZIONALE. I comitati Regionali al fine di garantire la formazione sul loro territorio, devono dotarsi di strumenti operativi tendenti ad attuare il presente regolamento. Per le nuove attività e per le attività in via di sperimentazione, la competenza formativa é sempre del livello nazionale a cui spetta anche compito di tutoraggio. La responsabilità sul controllo della qualità della formazione (sia tecnica che organizzativa), sulle verifiche, sull'utilizzo del marchio in sede formativa, sui contenuti espressi dai corsi, sulla qualità dei docenti, sulla omogeneità dei moduli formativi, sulle didattiche e sulle metodologie utilizzate, risiede nel livello regionale (con riferimento allo specifico territorio) ed in ultima insindacabile competenza nel livello nazionale.

Art 8 – AREE COMUNI DELLA FORMAZIONE

Sono definite *Aree comuni* l'insieme di quegli argomenti non specificatamente legati ad una disciplina, ad uno sport, ad una attività; vengono individuate nelle seguenti aree

tematiche:

- a. identità associativa;
- b. attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;
- c. interculturalità;
- d. educazione e didattica;
- e. pedagogia;
- f. psicologia;
- g. relazione e comunicazione;
- h. modelli della didattica delle attività motorie;
- i. salute e medicina sportiva;
- j. teoria e metodologia dell'allenamento;
- k. legislazione e diritto sportivo
- l. ambiente e sostenibilità
- m. elementi di base della gerarchia delle norme
- n. gestione degli spazi e degli impianti sportivi
- o. sviluppo neuromotorio dell'umano

L'inserimento di argomenti dell'area comune è obbligatorio per ogni corso nella percentuale stabilita al successivo articolo 14.

E' oltremodo possibile affrontare in sede formativa gli argomenti di area comune attraverso l'organizzazione di uno specifico corso che utilizzi la formula "inter" : intercomitato, interlega, interdisciplinare, ecc...

.art. 9 – AREE DI SPECIFICITA' LAE

Sono definite aree di specificità l'insieme di quegli argomenti specificatamente legate alla disciplina o ad una attività, individuate nella seguente area tematica:

- gestione scuderia
- legislazione ausl, trasporti, registri, vaccinazioni
- nozioni di primo soccorso veterinario
- nozioni di mascalcia
- lavoro in libertà, etologia, relazione uomo cavallo
- lavoro alla corda
- bardature e grooming
- come impara il cavallo
- la comunicazione non verbale del corpo umano
- storia e cultura equestre
- materie specifiche di tutte le attività non agonistiche contemplate all'art 17 del regolamento generale LAE
- etologia
- sicurezza nei centri equestri
- pedagogia e didattica dell'insegnamento dell'equitazione.

Art.10 – DOCENTI

Indipendentemente dal livello in cui viene organizzato il corso ed alle figure a cui si rivolge, possono venire coinvolti docenti interni o esterni alla associazione, possono essere utilizzate anche agenzie formative con particolare esperienza nel settore della formazione e con specifica competenza relativamente alla materia trattata, sentito il parere positivo del responsabile nazionale della formazione LAE.

Per le docenze sui temi inerenti l'identità associativa Uisp possono essere utilizzati solo docenti interni alla Uisp.

Articolo 11 - ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE

A partire dal 1° Gennaio 1995, come da regolamento nazionale formazione uisp, ai partecipanti ai corsi organizzati dalla LAE per le diverse figure ed ai vari livelli, viene rilasciato un apposito attestato di frequenza predisposto dall'ufficio Formazione Nazionale UISP. Il rispetto di quanto previsto all'articolo 16 sarà condizione necessaria per il rilascio degli attestati.

Inoltre al fine di far acquisire ai tecnici la qualifica della formazione effettuata, occorre avvalersi del cartellino tecnico nazionale" descritto all'art. nr 16 del regolamento nazionale generale LAE

Articolo 12 - OMOGENEITÀ DELLA FORMAZIONE

In funzione della omogeneità dei percorsi formativi, gli organizzatori della formazione regionali e territoriali dovranno attenersi al presente regolamento; dovranno quindi uniformare i propri regolamenti sulla formazione nazionale lae

nonché i percorsi formativi e definire i contenuti della formazione specifica.

Articolo 14 – REQUISITI MINIMI DI QUALITA'

La Lae adotta, come da suo regolamento formazione nazionale LAE, in accordo con la formazione nazionale UISP, il percorso formativo **base** di 48 ore totali di cui il 20% di monte ore di aree comuni.

Al fine di dare qualità ed omogeneità alla formazione UISP lae sul territorio nazionale sia sul piano organizzativo che su quello dei contenuti, sono stabiliti dei *requisiti minimi di qualità* a cui ci si dovrà attenere nella programmazione dei corsi **come da regolamento nazionale formazione uisp:**

Questi sono:

1. per le figure di cui all'articolo 2 (dirigenti), ogni corso dovrà avere una durata minima di 32 ore, suddivisibili sulla base della ingegneria individuata per l'organizzazione del corso stesso;
2. per le figure di cui all'articolo 4 al punto 4a (tecnici, operatori, educatori) il corso dovrà avere una durata minima di 48 ore, comprese le aree comuni.
2. per le figure di cui all'articolo 3 (giudici, arbitri, ecc) ogni corso dovrà avere una durata minima di 16 ore, indipendentemente dalla tipologia della figura e dal livello previsto per l'organizzazione del corso;
3. per le figure di cui all'articolo 4 relativamente al punto 4.b e 4.c (formatori regionali e nazionali), è necessario fare riferimento ad un percorso formativo che preveda come requisito di accesso anche una pluriennale, specifica e comprovata esperienza nell'ambito della materia trattata sul quale insediare rispettivamente 60 e 80 ore minime maturate in corsi pianificati, organizzati dalla UISP, o predisposti da altri enti riconosciuti
4. gli insegnamenti della materie di area comune dovranno essere presenti nel programma dei corsi in misura consona, pari almeno al 20% delle ore previste;
5. dovranno essere utilizzati docenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 10;
6. ogni corso dovrà prevedere una verifica finale nella forma e nelle modalità ritenute congrue all'andamento del corso stesso;
7. ogni corso dovrà prevedere forme di tirocinio se ritenute necessarie ai fini didattici;
8. le ore relative alle verifiche nonché quelle relative ai tirocini sono da considerarsi al di fuori dei minimi previsti ai punti 1, 2, 3, del presente articolo.

Articolo 15 – COORDINATORI DELLA FORMAZIONE

E' istituita la figura del responsabile della formazione LAE sul territorio.

Il suo intervento è previsto oltre che in ambito nazionale LAE, in ambito di Comitato (territoriale/provinciale o regionale) di Lega/coordinamento al fine di:

- o assumere la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;
- o progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio;
- o predisporre i piani annuali sui vari livelli;

- o organizzare la formazione sul territorio;
 - o attuare i requisiti minimi di qualità;
 - o sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
 - o elaborare l'ingegneria formativa dei vari moduli;
 - o diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi;
- Sulla base di quanto sopra detto, i presidenti/coordinatori lae regionali dovranno comunicare alla presidenza e alla commissione formazione nazionale lae i nominativi dei rispettivi responsabili.

Articolo 16 – ELENCO DEI TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI

Come già citato negli articoli precedenti, è istituito l'elenco dei Tecnici, degli insegnanti e degli educatori dell'UISP; l'elenco è elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici che operano all'interno dell'UISP a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa.

L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro:

- in possesso del “cartellino tecnico” rilasciato dalla Lega
- formati nel rispetto del presente regolamento
- che certificheranno annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti, nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione per corsi di formazione, approfondimento e specializzazione.

L'elenco è tenuto dal livello Nazionale.

Articolo 17 - SANZIONI ED ESCLUSIONI

Per le figure di cui all'articolo 2 e 3, sono previste sanzioni ed esclusioni per i soli casi

previsti all'articolo 6 dello Statuto nazionale uisp.

Per le figure di cui all'art.4 oltre ai casi previsti all'Art. 6 dello Statuto, non sono abilitati a

partecipare alla formazione coloro che:

1) non sono in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 5 e 6 del presente regolamento;

2) non sono in regola con la vidimazione annuale del cartellino tecnico.

Articolo 18 - RIPRISTINO DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso di formazione eventualmente interrotto, salvo i casi di esclusione, può essere

ripreso in qualsiasi momento, purché per l'anno formativo in corso e nel rispetto dei

programmi della LAE, il soggetto ripristini il proprio cartellino tecnico con frequenza di almeno un corso di aggiornamento.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Regolamento vigono i regolamenti nazionali UISP di riferimento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale di Lega in data 26 agosto 2013. Da questa data esso è operante.

Firenze il 26 agosto 2013